

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2969

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVANDOLI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BOLDI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CENTEMERO, CESTARI, COLMELLERE, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, FIORINI, FOGLIANI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MICHELI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, TARANTINO, TATEO, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Introduzione di un Fondo per l'acquisto di impianti di ventilazione e climatizzazione per gli ambienti scolastici

Presentata il 23 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Di fronte all'attuale situazione pandemica che ha comportato l'adozione di provvedimenti di sanità pubblica indispensabili per prevenire, impedire e ritardare la diffusione del virus COVID-19/SARS-CoV-2, la qualità dell'aria negli ambienti chiusi assume un'enorme importanza per la protezione e la tutela della salute delle persone nonché per la prevenzione delle malattie, soprattutto in luoghi come le aule e i locali scolastici. In particolare per quanto riguarda gli edifici e gli ambienti in cui si svolgono molte attività e funzioni è, quindi, necessario prevedere

l'installazione di impianti — anche meccanici — che permettano la rigenerazione e la sanificazione della qualità dell'aria.

A un anno dall'adozione delle prime misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tutta la comunità scientifica raccomanda l'approvazione di adeguate disposizioni e linee guida per assicurare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi e, ai fini del rallentamento della trasmissione del virus, per garantire la salubrità degli ambienti scolastici, sia nelle situazioni ordinarie sia in quelle di emergenza, attraverso specifiche

attività di disinfezione e di sanificazione. Contestualmente si sta valutando, e in prospettiva dovrà essere attuata, la possibilità per gli istituti scolastici di mantenere gli ambienti scolastici aperti e usufruibili per lo svolgimento di lezioni integrative e altre attività anche nel periodo estivo.

La presente proposta di legge, in linea con quanto raccomandato anche dall'Istituto superiore di sanità nel Rapporto COVID-19 n. 33/2020 « Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 » del 25 maggio 2020, propone di incentivare e di sostenere le attività di installazione di impianti di ventilazione controllata (ventilazione meccanica controllata – VMC) finalizzate a rendere sicuri e salubri gli ambienti scolastici mediante sistemi avanzati di disinfezione e di disinfestazione, assicurando il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per ciò che riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione.

A tali fini, l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l'acquisto di impianti di ventilazione e climatizzazione per gli ambienti scolastici. Il comma 2 prevede che

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano a individuare le strutture dei rispettivi territori che possono beneficiare delle risorse del Fondo. Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, la previsione delle modalità di riparto delle risorse del Fondo, nonché degli interventi da finanziare. Il comma 4, infine, prescrive che le stesse regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certifichino l'avvenuto utilizzo delle risorse del Fondo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'istruzione.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Il comma 1 prevede che la copertura degli oneri derivanti dalla legge sia assicurata mediante l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Il comma 2 prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate fino alla data in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Fondo per l'acquisto di impianti di ventilazione e climatizzazione per gli ambienti scolastici)

1. Al fine di assicurare la buona qualità dell'aria, la disinfezione, la sanificazione e il miglioramento della climatizzazione degli ambienti scolastici, nonché delle aule didattiche situate negli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e negli edifici delle scuole paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un « Fondo per l'acquisto di impianti di ventilazione e climatizzazione per gli ambienti scolastici, di seguito denominato « Fondo », destinato alla realizzazione, alla progettazione e all'adeguamento di impianti di ventilazione meccanica controllata che movimentano l'aria e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno e la climatizzazione degli ambienti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a individuare le strutture situate nei rispettivi territori che possono beneficiare delle risorse del Fondo e a presentare al Ministero dell'istruzione le relative richieste di finanziamento ai fini della loro approvazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, si provvede al riparto delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma 2. Con il medesimo decreto sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle medesime risorse.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuto

utilizzo delle risorse del Fondo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'istruzione. In caso di mancato o parziale utilizzo delle citate risorse, le corrispondenti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse del Fondo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

